

Revisione periodica partecipate

art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
e successive modificazioni

venerdì 21 giugno 2024

Dott. Guido Carbonaro

RIFERIMENTI NORMATIVI REVISIONE PERIODICA

La Revisione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dagli Enti Locali costituisce un obbligo introdotto dal **D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175** (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*).

Il processo di revisione si articola nelle seguenti due fasi:

- la **revisione c.d. straordinaria**, disciplinata dall'**art. 24** del Decreto, che si è conclusa il 30 settembre 2017 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 23 settembre 2016.
- la **revisione periodica ordinaria**, disciplinata dall'**art. 20** del medesimo Decreto, che consiste in un processo di revisione periodica, con cadenza annuale.

L'esito della revisione deve essere comunicato, secondo le modalità prescritte dalla Legge, al **MEF** tramite il portale del tesoro «PARTECIPAZIONI» ed alla competente **Sezione regionale di Controllo della Corte di Conti**.

Sono previste sanzioni (pecuniarie e non pecuniarie) per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitorio.

PERIMETRO DELLA REVISIONE PERIODICA

La ricognizione periodica riguarda tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata:

- **Detenute Direttamente:** ovvero partecipazioni che conferiscono la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **Detenute Indirettamente:** ovvero partecipazioni detenute per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte della Amministrazione.

CONTENUTO DELLA REVISIONE PERIODICA - 1

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all'**art. 4 comma 1** prevede che le Pubbliche Amm. **non possono detenere partecipazioni societarie aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Le Pubbliche Amm. possono, in particolare, detenere esclusivamente partecipazioni, dirette o indirette, per lo svolgimento delle attività (**art. 4 comma 2**):

- a) Di produzione di un servizio di interesse generale;
- b) Di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (cd. Codice Contratti Pubblici);
- c) Di realizzazione e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato;
- d) Di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente od agli Enti pubblici partecipanti;
- e) Di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

CONTENUTO DELLA REVISIONE PERIODICA - 2

Il Decreto prevede, inoltre, un **obbligo di razionalizzazione delle società** per le quali le Pubbliche Amministrazioni rilevino (**art. 20, comma 2**):

- partecipazioni che risultino prive di dipendenti od abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- partecipazioni che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- partecipazioni diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società.

L'art. 26, comma 3, del Decreto prevede che *“le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*.

CONTENUTO DELLA REVISIONE PERIODICA - 3

Sussiste quindi in capo alle Pubbliche Amministrazioni (**art. 20, comma 2**) un **obbligo di redigere un piano di razionalizzazione corredato da una relazione tecnica**, laddove sussiste una delle ipotesi appena descritte.

La relazione tecnica dovrà consentire una ricostruzione dell'iter seguito che ha portato alla redazione del piano stesso.

L'**articolo 20 comma 3**, stabilisce che il provvedimento di analisi dell'assetto societario e l'eventuale piano di razionalizzazione corredato dalla relazione tecnica dovranno essere trasmessi :

- alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto «PORTALE PARTECIPAZIONI»;
- alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti «SISTEMA CON.TE».

STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E DELLE REVISIONI PERIODICHE

Sempre l'**art. 20 comma 4** prevede in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, che l'amministrazione approvi una **relazione sullo stato di attuazione del piano** medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti:

- Ministero dell'economia e finanze «PORTALE PARTECIPAZIONI»;
- Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente «SISTEMA CON.TE»

Anche per la mancata adozione di tale provvedimento sono previste sanzioni (pecuniarie e non pecuniarie).

SISTEMA SANZIONATORIO DELLA REVISIONE PERIODICA

Il **comma 7 dell'art. 20** stabilisce che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta:

- la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,
- il **danno** eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

REVISIONE PERIODICA

DELLE PARTECIPATE: IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE - 1



E' tenuto l'organo di revisione, in ogni caso, ad esprimere parere sugli atti di revisione periodica delle partecipate ?

La sezione regionale di controllo della Regione Emilia-Romagna della Corte dei Conti, con la **Deliberazione n. 6/2024/VSGO**, sottolineato che tale incombenza rientrerebbe:

- nell'ambito di **un generale rapporto collaborativo** con l'Ente ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. a;
- in base anche allo **statuto e regolamento** dell'Ente.

Su questo presupposto la risposta è **SI** ovvero:

- l'organo di revisione deve verificare il **rispetto dell'adempimento** previsto dall'art. 20 del TUSP;
- nel caso di piani di razionalizzazione, **VIGILARE** sulla loro attuazione con riferimento anche agli strumenti attuativi (dismissione, operazioni straordinarie).

REVISIONE PERIODICA

DELLE PARTECIPATE: IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE - 2

L'orientamento della nostra corte è che il **supporto tecnico** dell'organo di revisione è fondamentale per cui, anche laddove il parere non è obbligatorio, è auspicabile.

Quindi l'Ente, con propria **autonomia statutaria e regolamentare**, può prevedere espressamente il parere dell'organo di revisione in sede di assunzione della delibera sulla revisione periodica delle partecipate.